

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3845

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLLA e AVOGRADO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1999

—————

Modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge
quadro sulle aree protette

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico attraverso l'istituzione di aree naturali protette, nazionali o regionali, non può prescindere in alcun modo da un profondo coinvolgimento delle popolazioni che si apprestano ad affrontare la nuova realtà derivante dalle attuali normative in materia. La facoltà riservata alla Pubblica amministrazione di adottare misure di salvaguardia ambientale, dettata dalla necessità di prevedere interventi atti a conservare l'equilibrio fra l'uomo e il territorio inteso come bene collettivo, rappresenta uno strumento di evidente importanza sociale, quindi necessita della massima trasparenza e del massimo consenso. La legge quadro in materia di aree protette, sebbene emanata con l'intento di normare in maniera coordinata i vari interventi a tutela dell'ambiente naturale, non risponde appieno alla richiesta di ampio dibattito preventivo che oggi anima gran parte della popolazione interessata all'istituzione di nuove aree protette.

I dettami della legge 6 dicembre 1991, n. 394, promossi con l'intenzione di superare la crescente riluttanza della società civile notoriamente avversa ad ogni forma di vincolo che non tenga in dovuta considerazione quelli che sono gli usi, i costumi e le tradizioni locali appaiono oggi, in un particolare momento storico ove diviene indispensabile ogni forma di autonomia, elementi anacronistici di un sistema di governo del territorio che mira ad espropriare la coscienza individuale a favore di una non

meglio identificata «ragione di Stato», con l'evidente risultato di allontanare la politica dai cittadini e, quindi, indurre questi ultimi a rifiutare aprioristicamente ogni scelta compiuta dalla Pubblica amministrazione.

Il presente disegno di legge nasce proprio con l'intento di riportare nelle mani delle popolazioni interessate ogni scelta che riguardi l'istituzione di parchi e riserve naturali di interesse nazionale o regionale, attraverso l'indizione di un *referendum* consultivo che fotografi con certezza la reale volontà dei cittadini e, quindi, induca la Pubblica amministrazione a non operare scelte contrarie alla collettività.

La pronta approvazione del presente disegno di legge, inoltre, consentirebbe di ottenere un duplice risultato, incontrando un'altra esigenza che anima la popolazione interessata all'istituzione di una nuova area protetta, ovvero una corretta ed imparziale informazione sui rischi o sui benefici che sarebbero introdotti con la creazione di un nuovo ente di gestione ambientale sovracomunale.

La possibilità offerta da una corretta e preventiva campagna referendaria colmerebbe il bisogno di informazione dei cittadini e consentirebbe un chiaro e limpido dibattito che si esplicherebbe in una scelta di accettazione o di contrarietà motivata, quindi utili a ricucire il dialogo fra politica ed elettori che sembra sempre più destinato ad assottigliarsi con grave nocumento per la democrazia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Le aree naturali protette di cui all'articolo 2 sono istituite previo *referendum* consultivo attraverso il quale tutti gli elettori dei comuni interessati sono chiamati a pronunciarsi sul merito. Il *referendum* è indetto su iniziativa di uno o più consigli comunali il cui territorio ricada totalmente o parzialmente nella previsione di area naturale protetta ovvero su iniziativa di singoli cittadini residenti, secondo le modalità attuative delle forme di consultazione popolare previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni».

